

IMPOSTA SULLE RENDITE FINANZIARIE AL 26%: I FONDI PENSIONE COINVOLTI SOLO NELLA FASE DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Come noto a partire dal **1 luglio 2014** è applicabile il nuovo livello di imposizione (26%) sulle rendite finanziarie.

La nuova normativa di riferimento

Si tratta degli articoli 3 e 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* (di seguito *decreto*), le quali intervengono sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria. In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2014, è previsto l' aumento dal 20 al 26 per cento dell'aliquota della relativa tassazione salvo l' applicazione di un regime transitorio. La recente Circolare della Agenzia delle Entrate n. 19/E del 27 giugno 2014 afferma che *“l'intervento normativo prosegue, nella sostanza, la strada intrapresa dal legislatore con la riforma contenuta nell'articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138¹ che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione dei rendimenti finanziari, replicandone l'impianto e gli aspetti essenziali”*.

Negli artt. 3 e 4 il Legislatore fa genericamente riferimento ai redditi di cui all'articolo 44 del TUIR (D.p.r. 917/86) e non in maniera specifica ai *“redditi di capitale”*¹.

L'impatto della nuova disciplina nella fase di accumulo nei Fondi Pensione

Nella fase di accumulo nei fondi pensione la nuova normativa che ha aumentato l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26 per cento non ha sostanzialmente impatto. In questa fase in fondi pensione sono lordisti e corrisponderanno, per il 2014, una imposta sostitutiva dei redditi pari all' 11,50%² fatto salvo quanto oltre chiarito e/o auspicato

Tuttavia in linea generale si può già affermare che:

- 1) il *decreto* non è intervenuto sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive;

¹ Tale scelta ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa.

² Per maggior approfondimenti si veda l' articolo pubblicato sempre in questa *news letter*.

- 2) è stata confermata la misura agevolata disposta sulla base di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea dell' 11 per cento sugli **utili** corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella *white list*, a norma dell'articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- 3) con riferimento alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l'aliquota del 26 per cento non si rende applicabile al risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta dalle predette forme di previdenza; infatti il comma 6-ter, inserito nell'articolo 4 in sede di conversione del *decreto*, ha aumentato dall' 11 all'11,50 per cento la misura dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta sul risultato netto maturato per l'anno 2014.

L'impatto della nuova disciplina nella fase di erogazione delle prestazioni in rendita nei Fondi Pensione

Nella fase di erogazione delle prestazioni (pensionistiche) in forma di rendita erogate dai fondi pensione o dalle compagnie di assicurazione con essi convenzionate le nuove disposizioni trovano immediata e concreta applicazione.

Il riferimento è ovviamente alla tassazione ai cd. redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR.

In buona sostanza le rivalutazioni della pensione.

Come noto esse configurano redditi di capitale in capo al percettore della rendita con imposizione di tipo sostitutivo Irpef e con ritenuta alla fonte a titoli di imposta posta a carico dell'ente erogante.

La regole generali

- 1) la regola generale, dettata dal comma 6 dell'articolo 3 del *decreto*, prevede che l'aliquota del 26 per cento si applica sulle rivalutazioni divenute esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014. Pertanto, la nuova aliquota del 26 per cento si applica ai redditi di capitale per i quali il diritto a percepirli ovvero il diritto ad esigerne il pagamento sia sorto dal 1° luglio 2014 in poi;
- 2) continuano, invece, ad essere assoggettati a tassazione applicando le precedenti disposizioni i redditi connessi ad un diritto nel percepirli sorto fino al 30 giugno 2014;
- 3) per effetto del regime transitorio contenuto nel comma 11 dell'articolo 3 del *decreto*, sui redditi compresi nei rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR erogate in forma periodica di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies), del TUIR, [derivanti da contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2014], l'aliquota nella misura del 26 per cento si applica solo sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

(cd. principio del pro rata).

Quindi sulle rivalutazioni pensionistiche divenute esigibili dal primo luglio 2014 e pagate da tale data si applica quindi:

- l'aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- l'aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l'aliquota del 26 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° luglio 2014;
- (infine) sui redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20 o del 26 per cento sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati³.

Con questa ulteriore segmentazione si complica ulteriormente il regime di tassazione delle pensioni erogate dalle forme di previdenza complementare.

In pratica nello stesso cedolino mensile possono "convivere" ormai undici 11 regimi di tassazione e/o di imponibilità:

- a) "M1" (prestazione maturata al 31.12.2000) tassata ai fini Irpef all' 87,5% comprensivo dei rendimenti finanziari alla data prodottisi;
- b) "M2" (prestazione maturata dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006) tassata progressivamente ai fini Irpef;
- c) "M3" (prestazione maturata dal 1 gennaio 2007 tassata ad imposta sostitutiva del 15% o meno a seconda dei casi);
- d) addizionali regionali su M1 e M2;

³ Sono stati, infatti, confermati i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 concernente la determinazione della quota dei proventi e di redditi derivanti rispettivamente dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e dai contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione riferibili alle obbligazioni ed altri titoli pubblici" (di seguito *decreto determinazione quota titoli pubblici*), cui fa espressamente rinvio l'articolo 4, comma 1, del *decreto*, da adattare per tener conto delle nuove date da assumere a riferimento. In particolare, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile, una minore tassazione in funzione della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse da Stati esteri *white listed* e dagli enti territoriali dei medesimi Stati, il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50 per cento, ferma restando la ritenuta del 20 o del 26 per cento applicata ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000 o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001. Per individuare la quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri, il *decreto* ha adottato un criterio forfetario. Per ulteriori dettagli si veda la Circ. Agenzia Entrate 19/E citata.

- e) addizionali comunali su M1 e M2;
- f) aliquota del 12,50 per cento per la parte dei redditi (rendimenti) maturati fino al 31 dicembre 2011;
- g) aliquota del 20 per cento per la parte dei redditi (rendimenti) maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- h) aliquota del 26 per cento sui redditi (rendimenti) maturati a partire dal 1° luglio 2014;
- i) e sui redditi (rendimenti) maturati successivamente al 31 dicembre 2011, sui quali si applica l'aliquota del 20 o del 26 per cento riduzione laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equiparati;

Francesco De Gregori diceva *“cercavi giustizia...trovasti la legge”*.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao